



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Udienza del 12/12/2023 N. 10752/2022 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

rappresentato e difeso dall'Avv.to GARIBOLDI SILVIA
ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso
dall'Avv.to ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SAVARE',
1 20122 MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: diritto a NASPI

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 25.11.22 il ricorrente ha
convenuto in giudizio INPS chiedendo al Giudice di:

In via principale

1) *accertare e dichiarare il diritto del signor* *ad essere ammesso a godere*
del trattamento di NASpl ex art. 1, d.lgs. 22/2015 con decorrenza dal 16 ottobre 2021, o dalla diversa
data ritenuta di giustizia, per il periodo ex lege previsto, per tutti i motivi esposti in ricorso;
e per l'effetto

2) *condannare l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del presidente pro*
tempore, a corrispondere al signor *il trattamento di NASpl ex art. 1, d.lgs.*
22/2015, con decorrenza dal 16 ottobre 2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia per il periodo ex
lege previsto, oltre interessi legali come per legge;

In subordine

3) *voglia il Giudice adito per tutti i motivi indicati in ricorso, sollevare avanti alla Corte Costituzionale, la*
questione di incostituzionalità dell'art. 2 del D.Lgs 22/2015, nonché delle altre disposizioni di legge che
risultassero ostative all'accesso alla Naspi del lavoratore detenuto il cui rapporto di lavoro sia cessato
per scarcerazione, per violazione degli articoli 3, 4, 27 e 38 della Costituzione.

In ogni caso

4) *con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfetarie, ex DM*
55/2014, da distrarsi in favore del procuratore costituito;

5) *con sentenza esecutiva.*

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda è fondata.

Il ricorrente è stato detenuto presso la casa circondariale San Vittore di Milano dal 17 settembre 2020 al 27 settembre 2021, giorno in cui è stato scarcerato in quanto ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

In quel periodo ha prestato attività lavorativa per conto del Ministero della giustizia, svolgendo attività di imbianchino da gennaio ad agosto 2021 e di inserviente di cucina nel mese di settembre, lavorando tutti i giorni della settimana con un giorno di riposo.

Ha regolarmente percepito la mercede che si compone sia della retribuzione che della parte fiscale versata all'erario e di quella contributiva versata all'Inps.

Dall' esame dell'estratto contributivo risulta che il ricorrente ha lavorato continuativamente dal 19 gennaio al 27 settembre 2021 quando è stato scarcerato.



Il ricorrente - alla data di cessazione del rapporto di lavoro - presentava tutti i requisiti per il riconoscimento della indennità di disoccupazione, vantando più di 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, più di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione, lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l'impiego.

INPS ha rigettato la domanda di riconoscimento della NASPI con conseguente ricorso da parte del ricorrente al comitato provinciale INPS il quale lo ha respinto con la motivazione che la detenzione in istituto penitenziario ha carattere del tutto peculiare in considerazione della funzione rieducativa e del reinserimento sociale: sono previsti infatti la predisposizione di una graduatoria per l'ammissione al lavoro, turni di rotazione e l'avvicendamento tra i detenuti i quali tutti non possono essere assimilati al licenziamento al quale solo è collegato il diritto all'indennità di disoccupazione.

Quindi, dal punto di vista dei requisiti oggettivi, nemmeno INPS contesta l'astratto diritto del ricorrente all'indennità.

INPS contesta invece il fatto che il lavoro prestato all'interno dell'istituto penitenziario abbia delle caratteristiche affatto diverse ed incompatibili con la ratio che sottende all'istituto della indennità di disoccupazione.

Le eccezioni di INPS non sono fondate.

Occorre ricordare che la Naspi è collegata alla condizione di disoccupazione involontaria: ed infatti viene riconosciuta dalla legge sia in ipotesi di licenziamento che in quella di giusta causa di dimissioni e di risoluzione del rapporto di lavoro, concordata nell'ambito della procedura di conciliazione davanti alla ITL conseguente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ne consegue pertanto che qualunque sia la ragione di quella disoccupazione involontaria - quale ad esempio la cessazione dello stato di detenzione del detenuto o invece l'avvicendamento al lavoro previsto da regolamenti penitenziari, al fine di consentire l'accesso l'attività lavorativa da parte di tutti - comunque si realizza quello stato di disoccupazione involontaria che giustifica la concessione della indennità.

Nè esistono specifiche previsioni, da parte della legge istitutiva della Naspi, che escludano il riconoscimento della indennità ai detenuti.

Peraltro occorre evidenziare che tale interpretazione normativa è coerente con l'obiettivo di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto che sono affermati dall'articolo 27 della costituzione: questa interpretazione pertanto è l'unica conforme alla carta costituzionale (cfr in



Sentenza n. 4380/2023 pubbl. il 12/12/2023

tal senso la sentenza della Corte d'appello di Milano numero 568 del 2021; Tribunale di Milano 2718 del 2021; Corte di Appello di Torino n. 289 del 2020 e n. 886 del 2019) **RG n. 10752/2022**

Pertanto INPS va condannato a corrispondere al ricorrente il trattamento di Naspi con decorrenza dal 16 ottobre 2021 oltre interessi di legge dalle scadenze al saldo.

In quanto soccombente INPS va condannato a rimborsare all'avvocato Silvia Gariboldi, che si dichiara distrattario, le spese di ditte che liquida in euro 2.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali

Sentenza esecutiva.

PQM

Condanna INPS a corrispondere al ricorrente il trattamento di Naspi, con decorrenza dal 16 ottobre 2021 oltre interessi di legge dalle scadenze al saldo.

Condanna INPS, altresì, a rimborsare all'Avvocato Silvia Gariboldi, che si dichiara distrattario, le spese di ditte che liquida in euro oltre accessori ed oltre 15% per spese generali

Sentenza esecutiva.

Milano, 12/12/2023

il Giudice del Lavoro

